COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PRINCIPE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CATERINA APPIO

Seduta del 21/11/2017

FATTO

Il ricorrente, insoddisfatto del rimborso ottenuto in sede di estinzione di un contratto di finanziamento, rimborsabile mediante delegazione di pagamento, stipulato in data 19/09/2011 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 29/10/2015, chiede la restituzione dell'importo complessivo di € 1.118,02, corrispondente alla quota non maturata delle commissioni bancarie (€ 700,17) e degli oneri assicurativi (€ 417,85). Chiede, altresì, il rimborso di due rate conteggiate come insolute, per € 829,06 e delle spese di lite (€ 180,00), oltre interessi legali.
Il ricorrente chiede altresì il rimborso delle spese legali da quantificarsi in via equitativa.
L'intermediario non ha presentato controdeduzioni. Riscontrando il reclamo ha tuttavia eccepito la non rimborsabilità delle commissioni di istruttoria in quanto aventi natura *up front*; con riferimento alla richiesta di retrocessione degli oneri assicurativi, ha dichiarato di aver contattato la compagnia assicurativa affinché provvedesse ad effettuare il rimborso di quanto richiesto dal ricorrente.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo cui, in caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni comunque denominate che costituiscono il corrispettivo di attività da realizzare nel corso dell'intera

durata del finanziamento (c.d. costi *recurring*); (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto fra oneri e costi *up front* e *recurring*, l'intero importo ad essi corrispondente deve essere preso in considerazione ai fini dell'individuazione della quota parte da rimborsarsi che deve essere calcolato secondo il criterio *ratione temporis*; (c) nella somma da rimborsare deve essere inclusa anche la quota non goduta del premio assicurativo, atteso che il relativo importo è stato corrisposto dal ricorrente direttamente all'intermediario che costituisce il beneficiario della copertura assicurativa (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; n. 10003/2016; n. 10035/2016; n. 10929/2016; e n. 5031/2017).

In questa prospettiva, il Collegio ritiene che non vadano restituite le somme richieste a titolo di commissione bancaria (*rectius*: "commissione istruttoria", secondo la denominazione che figura nel contratto), atteso che dalla descrizione contenuta nella clausola ad essa corrispondente emerge che le attività a cui dette commissioni afferiscono hanno natura dichiaratamente *up front*.

Per le ragioni innanzi richiamate, il Collegio ritiene invece che spetti all'intermediario procedere al rimborso degli oneri assicurativi non goduti, anch'essi da calcolarsi secondo il criterio del *pro rata temporis*.

Quanto alla richiesta di rimborso delle rate insolute, si ritiene che le stesse non vadano retrocesse, atteso che dalla documentazione riversata in atti dal ricorrente non vi è evidenza dell'avvenuto pagamento.

In questa prospettiva, in applicazione del menzionato criterio *ratione temporis*, la somma complessiva che l'intermediario dovrà ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto, è pari a € 417,85.

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non viene accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 417,85, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI